DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 9 novembre 1966

relativa ai metodi di cooperazione amministrativa atti a garantire la libera circolazione di alcuni prodotti del settore dell'olio d'oliva

(66/656/CEE)

LA COMMISSIONE DELLA COMUNITÀ ECONOMICA EUROPEA,

Visto il Trattato che istituisce la Comunità Economica Europea, ed in particolare l'articolo 10, paragrafo 2, primo comma,

Vista la decisione della Commissione del 17 luglio 1962 relativa ai metodi speciali di cooperazione amministrativa per l'applicazione dei prelievi intracomunitari istituiti nell'ambito della politica agricola comune (1),

Considerando che l'attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore dei grassi renderà possibile, a seguito dell'entrata in vigore di prezzi uniformi, la libera circolazione all'interno della Comunità di un certo numero di prodotti per i quali è prevista l'applicazione nei confronti di paesi terzi di un regime di prelievi agricoli, ovvero congiuntamente di un regime di dazi doganali e di prelievi agricoli ;

Considerando che è necessario stabilire i metodi di cooperazione amministrativa atti a garantire la libera circolazione dei prodotti in questione ;

Considerando che, tenuto conto dei dati forniti dai singoli Stati membri, risulta che, attualmente, per motivi d'ordine amministrativo, il metodo più adatto consisterebbe nel fare uso del certificato per la circolazione delle merci, modello DD 4 ;

Considerando che è opportuno prevedere un regime transitorio per i certificati per la circolazione delle merci, modelli DD 1 e DD 3, rispettivamente vidimati o rilasciati prima della data d'entrata in vigore della presente decisione,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE :

Articolo 1

L'applicazione della decisione della Commissione del 17 luglio 1962, relativa ai metodi speciali di cooperazione amministrativa per l'applicazione dei prelievi intracomunitari istituiti nell'ambito della politica agricola comune viene estesa ai prodotti previsti dall'articolo 1, paragrafo 2, lettere c) ed e) e dall'articolo 15, paragrafo 1, del regolamento n. 136/66/CEE del Consiglio del 22 settembre 1966, relativo all'attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore dei grassi (2).

Articolo 2

1. Gli Stati membri applicano la presente decisione ai prodotti previsti dall'articolo 1 a decorrere dalla data di applicazione delle disposizioni del regolamento n. 136/66/CEE.

2. I certificati per la circolazione delle merci di cui ai modelli DD 1 e DD 3 rispettivamente vidimati o rilasciati prima di tale data, a norma della decisione della Commissione del 5 dicembre 1960, relativa ai metodi di cooperazione amministrativa per l'applicazione dell'articolo 9, paragrafo 2, del Trattato (3), sono validi alle condizioni fissate nella suddetta decisione, fatte salve le disposizioni dell'articolo 3 del regolamento n. 176/66/CEE della Commissione del 7 novembre 1966, relativo a talune disposizioni transitorie applicabili nel settore dell'olio d'oliva (4).

Articolo 3

La presente decisione è destinata a tutti gli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 9 novembre 1966.

Per la Commissione

Il Presidente

Walter HALLSTEIN

(1) GU n. 76 del 24. 8. 1962, pag. 2140/62.

(2) GU n. 172 del 30. 9. 1966, pag. 3025/66.
(3) GU n. 4 del 20. 1. 1961, pag. 29/61.
(4) GU n. 203 dell'8. 11. 1966, pag. 3489/66.